

MODELLO ORGANIZZATIVO 231 – ERION COMPLIANCE ORGANIZATION

MO231004-02

IDENTIFICAZIONE

Titolo	MODELLO ORGANIZZATIVO 231 – ERION COMPLIANCE ORGANIZATION
Codice documento	MO231004-02
Data di pubblicazione	20/10/2022
Nome file origine	MO231004-02 - Modello Organizzativo 231 Erion Compliance Organization.docx

RESPONSABILI

Redazione	Studio Rucellai & Raffaelli - Giulia Ramunno
Approvazione	Consiglio di Amministrazione

REVISIONI

Revisione	Modifiche apportate	Data
01	Prima emissione	31/03/2021
02	<p>Aggiornamento dell'elenco delle fattispecie di reato</p> <p>Modifiche al cap. 2 per l'integrazione del consorzio Erion Care e il recepimento delle novità relative all'organizzazione e al modello operativo</p> <p>Aggiornamenti riguardanti le aree a rischio relative ai reati ambientali</p> <p>Modifiche ai capp. 5 e 6</p> <p>Modifiche al cap. 7, con l'integrazione di sanzioni nei confronti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale e nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali o commerciali</p>	20/10/2022

RIFERIMENTI

Titolo
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

DOCUMENTI COLLEGATI

Titolo
PO231001 – Codice Etico e di Condotta – Erion
PR231001 – Protocollo comportamentale nei confronti della Pubblica Amministrazione

SCGER001 – Organigramma

SC231004 – Mappatura attività a rischio – Erion Compliance Organization

MD231001 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)

Procedure del Sistema Qualità e Ambiente di Erion adottate ai fini della prevenzione dei reati presupposto di applicazione del D.Lgs. 231/01

Sommario

STRUTTURA DEL MODELLO DI ERION COMPLIANCE ORGANIZATION	6
PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 CENNI NORMATIVI	7
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.....	7
1.2. I presupposti applicativi del D. Lgs. 231/01	18
1.3. I presupposti di esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. 231/01	19
1.4. Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01	20
PARTE SPECIALE	22
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ERION COMPLIANCE ORGANIZATION	22
2.1. Il sistema Erion.....	22
2.2. Obiettivi e funzione dell'adozione del Modello.....	24
2.3. I criteri adottati per la redazione del Modello	25
2.4. L'attività di predisposizione e aggiornamento del Modello di Erion Compliance Organization: risk assessment/gap analysis	27
2.5. Modifiche e integrazioni del Modello.....	31
2.6. Destinatari del Modello	31
3. LE AREE A RISCHIO DI REATO	32
3.1. Le aree a rischio di reato nei rapporti con la pubblica amministrazione	32
3.2. Le aree a rischio relative ai reati societari	33
3.3. Le aree a rischio relative ai reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	33
3.4. Le aree a rischio relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	34
3.5. Le aree a rischio relative al reato di Autoriciclaggio.....	34
3.6. Le aree a rischio relative ai reati ambientali.....	35
3.7. Le aree a rischio relative ai reati contro la personalità individuale.....	35
3.8. Le aree a rischio relative ai reati tributari	35
4. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO.....	36
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
5.1. Caratteristiche e struttura dell'Organismo di Vigilanza di Erion Compliance Organization.....	41
5.2. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	45
5.3. Funzioni, poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza	45
5.4. Canali di informazione verso l'ODV e tutela del segnalante (Whistleblowing).....	47
6. PROCEDURE	50
6.1. Procedure per la prevenzione della commissione di reati previsti dal Decreto	50
6.2. Presidi e organizzazione per la gestione dell'emergenza Covid-19.....	50
7. SANZIONI DISCIPLINARI	51
7.1. Sanzioni per i dipendenti (esclusi i dirigenti).....	52

7.2.	Misure nei confronti dei dirigenti	54
7.3.	Misure nei confronti dell’Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale 54	
7.4.	Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali o commerciali	55
7.5.	Conseguenze e sanzioni per il caso di violazioni alla normativa a tutela degli autori di segnalazioni (Whistleblowing) o per il caso di segnalazioni con dolo o colpa grave	56

STRUTTURA DEL MODELLO DI ERION COMPLIANCE ORGANIZATION

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 è costituito da una “**Parte generale**” ed una “**Parte speciale**”.

La **Parte generale** comprende una breve disamina delle previsioni normative di cui al D. Lgs. 231/01 e delle implicazioni concrete che tali previsioni hanno e/o possono avere per Erion Compliance Organization S.c.a r.l. (di seguito anche solo “ECO” o “Società”) e per tutti coloro che operano con e/o per la stessa.

La **Parte speciale** contiene, invece, la descrizione della struttura organizzativa di ECO e del Modello, una descrizione del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, l’identificazione delle attività maggiormente esposte al rischio di commissione di reati presupposto, l’indicazione degli strumenti di prevenzione e controllo, nonché dei principi generali di condotta cui i destinatari del Modello devono conformarsi.

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da ECO tutti i documenti allegati allo stesso, ivi compresa l’appendice contenente l’elenco dei reati presupposto, costantemente aggiornati ai mutamenti legislativi.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 CENNI NORMATIVI

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato anche solo “Decreto”), dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo penale:

- A. a carico di determinati soggetti giuridici (dalla normativa definiti “Enti”);
- B. per la commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto stesso;
- C. nell’interesse o a vantaggio di detti enti;
- D. da parte di persone fisiche che ricoprono una posizione apicale o subordinata al loro interno.

Si tratta pertanto di una **particolare forma di responsabilità degli enti, da accertarsi attraverso un procedimento penale, che si aggiunge a quella della persona fisica** che ha realizzato materialmente il fatto illecito e che mira a coinvolgere gli enti nella sanzione dei reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi.

A. I soggetti destinatari del D. Lgs. 231/01: i soggetti giuridici (di seguito anche solo “Enti” e/o “Ente”) a cui si applicano le disposizioni del Decreto sulla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono, per espressa previsione normativa:

- a) le persone giuridiche;
- b) le società;
- c) le associazioni anche prive di personalità giuridica.

Le disposizioni del Decreto non trovano invece applicazione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

B. Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'Ente sono solo quelle tassativamente indicate dal Decreto e, allo stato, sono le seguenti:

Delitti contro la pubblica amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, co. 2 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p., 319-bis e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p. e 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2° n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- Peculato semplice con lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, I comma, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui con lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio con lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 323 c.p.);
- Delitti in frode delle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 legge 898/1986).

Reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti contro la fede pubblica richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Falsità in marchi, brevetti e segni distintivi;
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001¹.

¹ Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza

Delitto di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) richiamato dall'art. 25-quater.1 del D.Lgs. 231/2001.

Delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater. 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

Abusi di mercato richiamati dall'art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001:

- Abuso di informazione privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (all'art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

Reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74);

del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

- Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Reati di contrabbando richiamati dall'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Introdurre nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale merci che sono sottoposte ai diritti di confine (artt. 282-321 d.p.r. 43/1973)².

2 Per reato di contrabbando si intende la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine laddove, ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Le fattispecie rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 sono quelle contenute all'interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 rubricato come "violazioni doganali" il quale si compone di due diversi capi. Con specifico riferimento al capo I, rubricato come "contrabbando", le fattispecie contenute all'interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).

Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come "contravvenzioni ed illeciti amministrativi", le fattispecie contenute all'interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:

- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r. 43/1973);

Reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001"³.

I reati transnazionali punibili ai fini del D. Lgs. 231/01 sono:

- Reati associativi;
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990);
- Reati concernenti il traffico di migranti;
- Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);
- Reati di intralcio alla giustizia;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c. p.).

-
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
 - differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
 - differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
 - differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311d.p.r 43/1973);
 - differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312d.p.r 43/1973);
 - differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
 - inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
 - inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
 - pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).

³ Si intende per reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e:

- I. sia commesso in più di uno Stato;
- II. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- III. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- IV. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 – ter 1 c.p.).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, richiamati dall'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001⁴:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

Reati contro il patrimonio mediante frode:

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Reati contro la inviolabilità del domicilio e dei segreti:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

⁴ [articolo aggiunto dal D.Lgs n.184/2021] Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: - se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione fino a 500 quote; se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

-
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

Reati di falsità in atti:

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);

Reati contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone:

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza informatica cibernetica (art. 1, comma 11 DL 105 del 21 settembre 2019).

Delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 co. 6, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a., n. 5., c.p.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio richiamati dall'art. 25 bis .1 del D.Lgs. 231/2001:

-
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001:

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
Il reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Altre ipotesi di condotte criminose a fini di lucro e non per uso personale, volte a tutelare una serie numerosa di opere di ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche (art. 171 ter L. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

Delitti contro l'amministrazione della Giustizia richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001:

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti (reati ambientali in forma associativa di cui all'art. 452 ocies c.p.);
- Commercio di esemplari di specie della fauna o della flora selvatiche protette (artt. 1 e 2 L. 150/92);
- Altri reati connessi al commercio di esemplari di specie della flora e della fauna protette (importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza certificato o licenza o con certificato o licenza falsi; false dichiarazioni al fine di conseguire il certificato o la licenza; uso di certificato o licenza falsi, falsificati, alterati o non validi; omessa o falsa notifica all'importazione; falsificazione o alterazione di licenze o certificati) (art. 3-bis L. 150/92);
- Detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6, L. 150/92);
- Scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità competente (art. 137 cod. ambiente);
- Superamento dei limiti di legge nello scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 cod. ambiente);
- Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (artt. 103 e 104 cod. ambiente, richiamati dall'art. 137 cod. ambiente);
- Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, cod. ambiente);
- Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, cod. ambiente);
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione in violazione delle norme di settore (art. 256, comma 6, cod. ambiente);
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, cod. ambiente);

-
- Mancata bonifica a seguito di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 cod. ambiente);
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti (artt. 258, comma 4, e 260-bis cod. ambiente);
 - Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, cod. ambiente);
 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 cod. ambiente, richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21);
 - Violazione dei valori limite delle emissioni nell'esercizio di uno stabilimento, con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 cod. ambiente);
 - Violazione delle norme di cui al Regolamento CE 3093/94 concernente la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze che riducono lo strato di ozono stratosferico (art. 3 L. 549/93);
 - Inquinamento doloso o colposo provocato da navi (D. Lgs. 202/2007).

Reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi, richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001:

- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato (fattispecie aggravata di cui all'art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento ed effettuazione di trasporto, ovvero procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato o in altri territori (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero (art. 12, comma 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di xenofobia e razzismo, richiamati dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Propaganda, istigazione o incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 - richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21).

Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, richiamato dall'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001:

- Offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, nonché partecipare alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa (art. 1 L. 401/1989).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Come verrà meglio precisato in seguito, è in corso una costante evoluzione legislativa che può impattare sulle disposizioni di cui al Decreto nel senso di una modifica e/o integrazione delle stesse con particolare riferimento alle fattispecie criminose ivi contemplate.

C. Gli autori dei reati dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'Ente sono soggetti ben determinati, che ricoprono all'interno di questo una posizione apicale o sottoposta.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, infatti, l'Ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. amministratori, direttori, etc.), nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti stessi (qui di seguito anche "**soggetti apicali**"); o
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali indicati al precedente punto (ad es. dipendenti, agenti, collaboratori, ecc.) (qui di seguito anche "**soggetti sottoposti**").

L'Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti sopraindicati qualora questi abbiano agito nell'interesse e/o vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

1.2. I presupposti applicativi del D. Lgs. 231/01

Dalle considerazioni di cui al paragrafo che precede discende che il particolare regime di responsabilità degli Enti contemplato dal Decreto trova applicazione qualora ricorrano simultaneamente tutte le seguenti condizioni:

-
- a) l'Ente rientri nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica);
 - b) sia stato commesso un reato compreso tra quelli elencati dal D. Lgs. 231/01;
 - c) autore del reato sia un soggetto apicale o sottoposto nell'accezione precedentemente riportata;
 - d) il reato sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Quanto sopra sempre che non ricorrano le condizioni di esclusione dell'applicabilità del Decreto descritte nel seguente paragrafo.

1.3. I presupposti di esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. 231/01

L'art 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto una forma specifica di esonero da detta responsabilità.

Pur quando ricorrano tutte le condizioni indicate al paragrafo precedente, infatti, la responsabilità prevista dal Decreto non si applica:

- I. se il reato è stato commesso da un soggetto apicale e l'Ente dimostri
 - a) che l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito anche "**Modello**");
 - b) che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito anche "**Organismo di Vigilanza**");
 - c) che le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
 - d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla lettera b) che precede;
 - e) che siano stati adottati presidi e sanzioni a tutela di chi effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o di violazioni del Modello.

II. se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto ed il Pubblico Ministero non provi che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Al riguardo l'art. 7 del Decreto precisa che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è in ogni caso esclusa, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In buona sostanza, l'esclusione della responsabilità dell'Ente per i reati commessi da un soggetto sottoposto è subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di attività

ed organizzazione svolta dall'Ente, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Dalle considerazioni di cui sopra emerge pertanto che:

- a) se il reato è commesso da un soggetto sottoposto, l'assenza delle condizioni di esclusione della responsabilità amministrativa è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero;
- b) se il reato è commesso da un soggetto apicale invece, l'assenza di tali condizioni è oggetto di una presunzione semplice (*iuris tantum*), fatta salva la facoltà dell'Ente di fornire la prova contraria.

1.4. Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'ente sono:

- A. **la sanzione pecuniaria**, che consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal D. Lgs. 231/01, in ogni caso non superiore ad Euro 1.549.000,00, che verrà determinata dal Giudice.
- B. **le sanzioni interdittive**, che consistono:
 - nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio della attività;
 - nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e, se necessario, anche congiuntamente, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto sottoposto quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

Pur quando ricorrano le predette condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- i) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- ii) il danno patrimoniale è di particolare tenuità;
- iii) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'Ente ha:
 - risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, anche se non congiuntamente tra loro, qualora:

- sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto;
- vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

C. **la pubblicazione della sentenza di condanna** che consiste nella pubblicazione della sentenza una volta sola per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza e nel sito internet del Ministero della Giustizia (per un periodo non superiore a giorni trenta), nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

D. **la confisca** che consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. 25 del Decreto, tale articolo al comma 5 bis prevede che, se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

PARTE SPECIALE

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ERION COMPLIANCE ORGANIZATION

2.1. Il sistema Erion

Erion Compliance Organization S.c.a r.l. è una società consortile costituita a luglio 2020, a cui Ecodom e Consorzio Remedia, a far data dal 1 ottobre 2020, hanno trasferito il ramo d'azienda relativo ai servizi di gestione delle attività consortili, comprensivo dei propri dipendenti e dei contratti.

ECO fa parte del Sistema Erion (di seguito anche solo "Erion"), nato dal progetto strategico dei consorzi Ecodom e Remedia e costituito dai seguenti ulteriori soggetti:

- Erion WEEE, consorzio che assicura ai Produttori che immettono sul mercato italiano Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), sia domestiche sia professionali, i servizi di conformità normativa ai sensi del D.Lgs. 49/2014;
- Erion Professional, consorzio dedicato ai Produttori che immettono sul mercato esclusivamente o prevalentemente AEE professionali e che si aspettano da Erion un servizio sempre più specializzato sulla raccolta e valorizzazione dei RAEE professionali, anche attraverso modelli innovativi di reverse logistics e di integrazione della gestione del fine vita con le strategie di servizio delle diverse filiere di mercato;
- Erion Energy, consorzio che assicura ai Produttori che immettono sul mercato italiano Pile e Accumulatori i servizi di conformità normativa ai sensi del D.Lgs. 188/2008;
- Erion Packaging, consorzio che assicurerà ai Produttori i servizi di conformità ai sensi della normativa nazionale sulla gestione degli imballaggi. Il consorzio è stato costituito a luglio 2020 ma l'avvio dell'operatività è previsto per il 2023, in quanto è in corso il necessario iter di accreditamento al MiTE;
- Erion Care, consorzio che consentirà ai Produttori del settore del tabacco di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2021 di attuazione della Direttiva SUP (Single Use Plastics), attraverso l'implementazione di misure per prevenire la produzione e dispersione dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell'ambiente e per il corretto smaltimento degli stessi. Il consorzio è stato costituito il 1° giugno 2022 ma l'avvio dell'operatività avverrà nel corso del 2023.

ECO opera sotto il controllo dei consorzi di settore Erion e svolge, per tali consorzi, il ruolo di piattaforma di servizi, di aggregatore di competenze trasversali e rappresenta il luogo di armonizzazione delle strategie dei singoli consorzi in una strategia generale di gruppo. I consorzi

Erion hanno affidato ad ECO, attraverso un apposito accordo, tutti i servizi amministrativi ed operativi necessari per poter assicurare ai propri Produttori associati la piena conformità alle normative di riferimento, garantendo efficienza, trasparenza e qualità nella gestione e valorizzando l'impegno ambientale dei Produttori nei confronti della collettività.

Tutto il personale proveniente dai consorzi Ecodom e Remedia è stato acquisito da ECO.

Allo stato attuale tutti i consorzi Erion, ad eccezione di Erion Care, non hanno dipendenti e, per la copertura del ruolo di Direttore Generale, hanno stipulato con ECO un contratto temporaneo di distacco.

A partire dal 1° gennaio 2023, i Direttori Generali dei consorzi Erion WEEE, Erion Energy ed Erion Packaging diventeranno invece dipendenti dei relativi consorzi. Il Direttore Generale di Erion Professional continuerà invece ad essere distaccato totalmente a rendere la propria prestazione lavorativa presso il relativo consorzio.

Il Direttore Generale di Erion Care risulta essere dipendente del relativo consorzio.

ECO è titolare di una quota di partecipazione nella società di servizi Interzero Italy srl (di seguito anche solo "Interzero"). Alla data di redazione del presente Modello Interzero rappresenta il main contractor a cui ciascun consorzio Erion ha affidato, tramite un contratto di servizi, le attività operative di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, relativamente a tutti i flussi di rifiuti che i consorzi Erion devono gestire in qualità di intermediari senza detenzione, e la compilazione o verifica della documentazione prevista dalla normativa per l'intermediazione dei rifiuti (FIR, Registro di Carico e Scarico, MUD). In qualità di main contractor, Interzero affida a sua volta le attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti a fornitori qualificati esterni (di seguito anche solo "Terzi Fornitori").

Per i consorzi Erion WEEE ed Erion Energy, limitatamente alla gestione dei flussi di RAEE domestici ricevuti in assegnazione dal Centro di Coordinamento RAEE e alla gestione dei flussi di Rifiuti di Pile e Accumulatori portatili ricevuti in assegnazione dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, è stato deciso di passare, a partire dal 1° novembre 2022 per i flussi di RAEE domestici e a partire dal 1° gennaio 2023 per i flussi di Rifiuti di Pile e Accumulatori portatili, ad un nuovo modello operativo che prevede l'affidamento diretto ai Terzi Fornitori, da parte dei suddetti consorzi, delle attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti. In questo modello operativo Interzero ha invece il ruolo di fornitore incaricato dai consorzi Erion, sempre tramite un contratto di servizi, di effettuare specifici servizi in relazione ai contratti operativi con i Terzi Fornitori sottoscritti direttamente dai consorzi Erion, quali il servizio di gestione integrata del back office operativo verso i suddetti Terzi Fornitori e di messa a disposizione di tali Terzi Fornitori, per conto di Erion WEEE e di Erion Energy, del sistema informativo attraverso il quale poter rendicontare i servizi effettuati. Anche per i flussi di rifiuti a cui si applica il nuovo modello operativo descritto Interzero ha l'incarico di provvedere alla compilazione o verifica della documentazione prevista dalla normativa per l'intermediazione dei rifiuti (FIR, Registro di Carico e Scarico, MUD).

ECO, fra i servizi da svolgere per conto dei consorzi Erion, attraverso la funzione Operations, deve provvedere alla selezione, qualifica e monitoraggio dei Terzi Fornitori con i quali i consorzi Erion

stipulano direttamente un contratto di servizi e al costante controllo delle attività affidate a Interzero.

2.2. Obiettivi e funzione dell'adozione del Modello

ECO, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività della Società, a tutela della posizione e dell'immagine propria, nonché delle aspettative dei consorziati dei consorzi del Sistema Erion e del lavoro dei propri collaboratori, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere alla predisposizione, adozione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ECO, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta corretta e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione di reati che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa nonché, in generale, di Erion, ma anche comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

In particolare, il Modello ha le seguenti finalità:

- a) rendere consapevoli coloro che svolgono "attività a rischio" di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in illeciti sanzionabili sia sul piano penale (per l'autore del reato) che amministrativo (per ECO);
- b) ribadire che comportamenti contrari alle norme di legge sono fermamente condannati da ECO;
- c) dare attuazione ai principi del Codice Etico e di Condotta di Erion;
- d) consentire a ECO di vigilare sulle attività a rischio al fine di ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

I principi ispiratori del Modello sono i seguenti:

- a) la sensibilizzazione e la diffusione a tutti i livelli di precise regole comportamentali;
- b) l'individuazione delle "aree a rischio" della Società, vale a dire delle aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- c) la verifica e la documentazione delle operazioni compiute all'interno delle aree a rischio;
- d) la separazione delle funzioni;
- e) il conferimento di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità attribuite;
- f) la verifica dei comportamenti aziendali e del funzionamento del Modello con conseguente suo aggiornamento periodico;
- g) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretta attuazione e funzionamento del Modello.

2.3. I criteri adottati per la redazione del Modello

Al fine di realizzare gli obiettivi ed i principi di cui al punto precedente, nella redazione del Modello si è tenuto conto:

- delle prescrizioni di cui al Decreto;
- delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria;
- delle pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dell'entrata in vigore del Decreto.

(i) **Le prescrizioni del Decreto:** ai sensi dell'art. 6, comma secondo del D.lgs. 231/01 il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste il rischio che vengano commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli (qui di seguito i “**protocolli**”) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente al fine di prevenire la commissione dei reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 30 novembre 2017 n. 179 (c.d. Legge sul Whistleblowing), l'art. 6 D.Lgs. 231/01 è stato integrato con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, in forza dei quali il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali informativi che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti che collaborano con essi di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazione del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- b) almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, tranne nel caso di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate;
- d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

(ii) **Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria:** ANIE, associazione di categoria a cui le società consorziate aderiscono, ha elaborato delle linee guida operative che, unitamente alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e

Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Confindustria, aggiornate a giugno 2021, hanno costituito un punto di riferimento fondamentale nella redazione del presente Modello.

In particolare, dette Linee Guida identificano gli elementi essenziali per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, rilevando che questi ultimi debbano contenere:

- a. la mappatura delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle predette aree;
 - b. la descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attuato, ovvero la progettazione di quelli che il Decreto definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”;
 - c. la nomina di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, mediante verifiche periodiche, e di curarne l’aggiornamento in caso di violazioni, intervenuti mutamenti organizzativi e/o interventi legislativi;
 - d. degli specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza sui principali fatti riguardanti la Società e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
 - e. degli specifici obblighi informativi da parte dell’Organismo di Vigilanza verso i vertici della Società;
 - f. l’adozione di specifici canali di segnalazione, di cui almeno uno con modalità informatica, idonei a garantire la riservatezza del segnalante;
 - g. la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua segnalazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente ai propri obblighi informativi;
 - h. la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
 - i. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello.
- (i) **La giurisprudenza formatasi sul Decreto Legislativo 231/01**: nella predisposizione del Modello di organizzazione e gestione sono state prese in considerazione anche le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute in materia di responsabilità amministrativa degli Enti in questi anni e che hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo.

In particolare, nella redazione del Modello è stata posta particolare attenzione a:

- meccanismi per la creazione di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;

- modalità di redazione dei bilanci;
- processi con cui vengono prese le decisioni;
- sistema dei poteri e delle deleghe.

2.4. L'attività di predisposizione e aggiornamento del Modello di Erion Compliance Organization: risk assessment/gap analysis

Il presente Modello è stato predisposto sulla base dei modelli di organizzazione e gestione di Ecodom e Remedia, che nel 2020 hanno finalizzato un progetto strategico che ha portato alla nascita del Sistema Erion. Tale impostazione si basa sul fatto che gli indirizzi strategici e le attività di Erion risultano essere allineati ed in completa continuità con quelli dei due consorzi da cui ha avuto origine e, conseguentemente, è stata valutata la piena applicabilità dei modelli di tali consorzi ad Erion Compliance Organization.

Nel presente Modello è stato quindi applicato lo stesso processo di analisi precedentemente svolto da Ecodom e da Remedia, che viene di seguito descritto.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito delle persone giuridiche al fine di individuare quelle che, in base al D. Lgs. 231/01, possono considerarsi a rischio di illeciti. Pertanto, si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a rischio reato della Società, così come richiesto dalla normativa di cui sopra. Ogni Ente, infatti, presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi delle strutture interne dell'Ente e delle attività svolte.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per ECO sono state:

- a) individuate le attività svolte da ciascuna funzione della Società, attraverso l'esame dei relativi documenti, delle deleghe e delle procure aziendali;
- b) effettuate interviste con i soggetti chiave nell'ambito della Società (dipendenti e collaboratori di ECO, in particolar modo con i dirigenti e/o i responsabili delle varie unità organizzative);
- c) esaminati i processi operativi già in essere, anche in termini di valutazione dei sistemi di controllo preventivo esistenti. Quanto precede anche al fine di analizzare gli scostamenti tra il Modello di prevenzione ed il vigente sistema di controlli e procedure esistenti nella Società (c.d. gap analysis);
- d) effettuata una ricognizione sulla passata attività di Ecodom e di Remedia allo scopo di verificare se si fossero create situazioni a rischio e le relative cause;
- e) accertate le attività a rischio reato ex D. Lgs 231/01, nell'ambito delle diverse funzioni della Società;

- f) verificati i processi di formazione del bilancio e le procedure di funzionamento degli organi societari;
- g) verificato il contesto, sia all'interno che all'esterno dei locali della Società, ove il personale ECO svolge la propria attività, al fine di avere un quadro concreto delle condizioni di rischio (sotto il profilo della salute e sicurezza) a cui questo può essere esposto.

Sulla base della predetta analisi, effettuata preliminarmente alla stesura del Modello e quindi rivista in occasione dell'aggiornamento del Modello stesso, emerge che:

- a) ECO è una società consortile, avente per oggetto, inter alia: la fornitura ai consorzi Erion di servizi amministrativi, informatici, tecnici, commerciali e di consulenza ambientale e normativa e lo sviluppo e gestione delle piattaforme software necessarie a supportare tali servizi; l'ideazione di modelli operativi, processi e servizi necessari per consentire ai consorzi Erion di ottimizzare le risposte alle esigenze dei propri Produttori associati; l'ideazione e realizzazione di programmi di informazione, comunicazione e promozione in relazione alle attività dei consorzi Erion e a tematiche ambientali e di eco-sostenibilità, assicurando un coordinamento generale dei contenuti e delle iniziative; il mantenimento dei contatti e delle relazioni con istituzioni ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali, essendo a ciò delegata dai consorzi Erion;
- b) per gestire tali attività la Società si è dotata di un sistema organizzativo interno fondato sulla separazione delle funzioni (Direzione Generale, Direzione Finanziaria, Direzione Operativa, etc.) di modo che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
- c) la Società è dotata di un sistema di procure rapportato alle proprie limitate dimensioni, in cui i poteri di firma singola e/o congiunta attribuiti a ciascun soggetto da Statuto o con delibera del Consiglio di Amministrazione sono espressamente indicati, con il relativo limite di spesa;
- d) il controllo formale è demandato ad un soggetto diverso da quello che svolge l'attività in concreto;
- e) la Società si è dotata – sin dalla sua costituzione - di procedure interne, volte a regolare, da un punto di vista tecnico-operativo, alcuni aspetti organizzativi della propria attività;
- f) la Società ha previsto la presenza di soggetti preposti al controllo del rispetto delle procedure e della partecipazione del personale all'attività formativa e di informazione volta a garantirne il rispetto;
- g) la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengono svolti con l'ausilio di consulenti esterni (RSPP e Medico Competente) con specifiche competenze in materia.

Per quanto riguarda l'area rischio dei Reati ambientali, dall'attività di risk assessment emerge che:

- (a) le attività operative di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti che i consorzi Erion devono gestire in qualità di intermediari senza detenzione vengono affidate a fornitori qualificati esterni,

per alcuni flussi di rifiuti per il tramite del main contractor Interzero; il servizio di gestione integrata del back office operativo verso i suddetti Terzi Fornitori e di messa a disposizione di tali Terzi Fornitori del sistema informativo attraverso il quale poter rendicontare i servizi effettuati viene affidato a Interzero per tutti i flussi di rifiuti;

- (b) ECO, in base all'accordo definito con i consorzi Erion, deve provvedere alla selezione, qualifica e monitoraggio dei Terzi Fornitori con i quali i consorzi Erion stipulano direttamente un contratto di servizi e al costante controllo dell'operato di Interzero;
- (c) i contratti di servizi definiti tra i consorzi Erion e Interzero prevedono che Interzero, per i Terzi Fornitori a cui affida le attività operative di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti, predisponga un processo di selezione, qualifica e monitoraggio volto a far sì che operino per Erion solo i fornitori in regola con la normativa vigente e che offrano maggiori garanzie di efficienza e, quindi, di tutela ambientale;
- (d) a sua volta, il processo di selezione, qualifica e monitoraggio dei Terzi Fornitori con i quali i consorzi Erion stipulano direttamente un contratto di servizi predisposto ed applicato da ECO consente di garantire che operino per Erion solo i fornitori in regola con la normativa vigente e che offrano maggiori garanzie di efficienza e, quindi, di tutela ambientale;
- (e) l'attività di auditing relativa agli impianti di trattamento dei RAEE a maggior impatto ambientale e più rilevanti per l'attività di Erion viene condotta per il tramite di enti certificatori esterni, mentre l'attività di audit svolta dal personale di ECO e di Interzero presso gli impianti alla data di aggiornamento del Modello si è ridotta all'osservazione e alla registrazione di informazioni, con conseguente rilevante riduzione dei rischi sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro;
- (f) l'attività di auditing relativa agli impianti di trattamento dei Rifiuti di Pile e Accumulatori e dei Rifiuti di Imballaggi viene condotta dal personale di ECO e di Interzero e prevede la valutazione sia degli aspetti ambientali sia degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro;
- (g) Interzero ha adottato un sofisticato sistema informativo, integrato con i dati provenienti da tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti che i consorzi Erion devono gestire in qualità di intermediari senza detenzione (Centri di Raccolta, operatori della logistica ed impianti di trattamento), volto a consentire la completa tracciabilità dei suddetti rifiuti;
- (h) ECO, attraverso la funzione Operations, provvede al controllo delle attività affidate a Interzero, che consiste nella verifica del rispetto, da parte del fornitore, degli indicatori di performance e delle procedure concordati. La funzione Operations svolge tale attività di controllo attraverso l'analisi dei report e delle informazioni che riceve periodicamente da Interzero o che può acquisire autonomamente e lo svolgimento di audit periodici. La funzione Operations provvede a segnalare tempestivamente alla Direzione del consorzio Erion interessato le anomalie e le criticità particolarmente significative rilevate, incluse quelle che potrebbero configurare un rischio in relazione ai reati ambientali;
- (i) ad ottobre 2020, dopo pochi giorni dalla sua costituzione, Erion ha ottenuto le certificazioni ISO 9001 e 14001 per il suo Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, che si applica alle attività di progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di trasporto e trattamento dei rifiuti di tutti i soggetti che costituiscono il sistema Erion;

- (j) la società esaminatrice (DNV) che ha rilasciato le predette certificazioni non ha formulato alcun rilievo, ma al contrario ha evidenziato la solidità del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente messo a punto da Erion;
- (k) Erion ha adottato un Manuale della Qualità e Ambiente, che codifica il modo in cui sono recepiti internamente i requisiti degli standard ISO;
- (l) Erion ha implementato il proprio Sistema di Gestione Qualità e Ambiente definendo chiaramente le modalità con cui devono essere svolte le sue attività rilevanti, ivi comprese quelle con impatto ambientale. A tal fine è stato predisposto un sistema di archiviazione e catalogazione delle singole procedure ed istruzioni operative, secondo le raccomandazioni e gli standard dettati dalla normativa ISO.

Sulla base di tutte le informazioni acquisite, con riferimento alle attività a rischio reato ex D. Lgs. 231/01, è stata quindi effettuata una c.d. mappatura, in cui è stata evidenziata l'attività a rischio, le occasioni di realizzazione del reato, la descrizione del potenziale profilo di rischio e i potenziali reati associabili (cfr. SC231004 – Mappatura attività a rischio Erion Compliance Organization).

Si è quindi proceduto:

- alla verifica delle procedure operative e/o strumenti di controllo già esistenti per ciascuna area a rischio:
 - (a) rilevando gli aspetti di criticità (cd. gap analysis); e
 - (b) formulando raccomandazioni e suggerimenti sulle integrazioni ed i miglioramenti da apportare al fine di superare ragionevolmente tali criticità e/o, laddove inesistenti, sulle procedure da adottare.
- a predisporre:
 - (a) il Codice Etico e di Condotta della Società;
 - (b) delle apposite procedure volte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto nelle aree a rischio individuate, che prevedono, tra le altre cose, l'integrazione del controllo formale sull'attività della Società in dette aree attraverso un sistema di controlli incrociati e firme abbinata tra le varie funzioni (cfr. cap. 6);
 - (c) un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (cfr. cap. 7);
 - (d) il regolamento dell'Organismo di Vigilanza (cfr. cap. 5);
 - (e) un piano di formazione e comunicazione del Modello (cfr. IOGER001 – Verifiche, informazioni e formazione per il personale e i collaboratori – cap. 6);

2.5. Modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta del e/o consultazione con l'Organismo di Vigilanza.

È peraltro riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Direttore Generale, previa proposta del e/o consultazione con l'Organismo di Vigilanza, la facoltà di apportare al Modello variazioni e/o integrazioni alle specifiche procedure che disciplinano le aree a rischio e/o altre variazioni e/o integrazioni al Modello di natura esclusivamente formale o che, comunque, non comportino una riduzione dei presidi a prevenzione dei reati presupposto.

L'aggiornamento del Modello verrà effettuato ogni qualvolta si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alla mutata realtà aziendale, in relazione alla sua organizzazione o attività, a interventi legislativi ovvero in relazione alla scoperta di significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati. L'Organismo di Vigilanza provvederà in ogni caso a verificare l'aggiornamento e l'adeguatezza del Modello con cadenza annuale, redigendo apposito verbale con le risultanze del suo accertamento e le eventuali proposte. Il predetto verbale dovrà essere prontamente inoltrato al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ai Direttori Generali, qualora contenga proposte di modifiche e/o integrazioni che rientrino nelle facoltà di questi ultimi.

In applicazione del presente articolo, il Modello viene modificato ed aggiornato, sulla base di quanto emerso nel corso degli audit effettuati dall'Organismo di Vigilanza ed in conseguenza dei mutamenti normativi ed organizzativi intervenuti successivamente alla sua adozione, tenendo altresì conto di quanto previsto nelle linee guida di Confindustria per come da ultimo aggiornate e delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Per la gestione del presente Modello, e dei relativi allegati e registrazioni, occorre seguire le stesse regole definite per la documentazione interna del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente di Erion. Pertanto, per procedere a modifiche e aggiornamenti è necessario sottostare alle linee guida previste dalla relativa procedura (PRSGQ001 – Informazioni documentate).

2.6. Destinatari del Modello

Destinatari dei principi e contenuti del Modello sono i componenti degli organi sociali, il management ed in generale tutto il personale di ECO, nonché tutti coloro che operano, anche di fatto, per la Società, ivi compresi i soggetti terzi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fornitori, collaboratori, consulenti, etc.

ECO, infatti, pretende che tutti coloro che hanno ed intendono avere rapporti giuridici con la Società adottino una condotta in linea con i principi etici della stessa, nonché conforme alle disposizioni normative vigenti.

3. LE AREE A RISCHIO DI REATO

All'esito del risk assessment condotto sulle attività e sull'organizzazione di ECO, così come costantemente aggiornato da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società, è emerso che le aree potenzialmente a rischio di commissione di reati, allo stato, sono quelle che riguardano principalmente le attività che possono comportare la commissione di:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari, ivi compreso i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati;
- c) delitti in materia di salute e sicurezza;
- d) reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- e) reato di Autoriciclaggio;
- f) reati in materia ambientale;
- g) reati contro la personalità individuale;
- h) reati tributari.

3.1. Le aree a rischio di reato nei rapporti con la pubblica amministrazione

I reati contro la Pubblica Amministrazione presuppongono l'instaurazione di rapporti diretti e/o indiretti con la Pubblica Amministrazione nazionale ed estera.

Come emerso dalle indagini effettuate solo una minima parte dell'attività di ECO comporta rapporti, peraltro prevalentemente di natura indiretta, con la Pubblica Amministrazione.

Premesso quanto sopra, possono essere considerate come potenziali aree a rischio per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione le seguenti:

- a) gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza;
- b) gestione dei rapporti con gli Enti locali;
- c) rapporti con soggetti pubblici o privati per sfruttare le relazioni di questi con soggetti pubblici nell'interesse o a vantaggio della Società;
- d) gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei legali e coordinamento della loro attività;
- e) rapporti con gli enti pubblici in caso di controlli;
- f) richiesta e gestione dei rimborsi spese;
- g) gestione adempimenti fiscali e tributari e rapporti con l'Amministrazione tributaria o organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni o accertamenti;

- h) gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli organi pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro, la tutela ambientale e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti;
- i) rapporti con gli enti pubblici in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti in materia di privacy;
- j) gestione dei rapporti con gli enti pubblici relativamente all'eventuale concessione di contributi e/o finanziamenti;
- k) gestione dei rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di visti, omologhe, concessioni, licenze ed autorizzazioni;
- l) partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse, progetti, finanziamenti, contributi od altre operazioni similari.

Ad integrazione dei principi generali di condotta a cui amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché collaboratori esterni e partner devono conformarsi (cfr. cap. 4), per le aree a rischio per la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione è stato anche definito uno specifico protocollo (cfr. PR231001 – Protocollo comportamentale nei confronti della pubblica amministrazione), disponibile nella specifica area della intranet Erion dedicata ai Modelli Organizzativi 231.

3.2. Le aree a rischio relative ai reati societari

Le aree ritenute più significativamente a rischio risultano essere, con particolare riferimento ai reati societari, le seguenti:

- a) redazione del bilancio di esercizio e predisposizione delle comunicazioni sociali;
- b) tenuta dei libri sociali;
- c) predisposizione verbali e documentazione per il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- d) gestione rimborsi spese
- e) rapporti con gli enti pubblici;
- f) gestione dei rapporti con soggetti privati in relazione all'esercizio dell'attività tipica della Società (ad esempio: consorziati, fornitori, consulenti, sindaci, revisori, etc.).

3.3. Le aree a rischio relative ai reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le aree ritenute più significativamente a rischio risultano essere, con particolare riferimento ai reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, le seguenti:

- a) adozione delle cautele e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) gestione della formazione ed informazione del personale in materia antinfortunistica e di tutela della salute ed igiene sul lavoro;
- c) valutazione e gestione dei rischi connessi agli accessi del personale presso gli impianti di trattamento dei rifiuti, le aree di lavoro e i magazzini dei Produttori associati dei consorzi Erion e le isole ecologiche.

3.4. Le aree a rischio relative al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria presuppone che un soggetto sia chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando il soggetto ha facoltà di non rispondere.

In tali casi le potenziali aree a rischio reato riguardano:

- a) la gestione dei rapporti con dipendenti o collaboratori che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- b) la gestione di rapporti con soggetti, anche non dipendenti o collaboratori della Società, che siano chiamati a rilasciare dichiarazioni utilizzabili in un procedimento in cui è coinvolta la Società stessa.

3.5. Le aree a rischio relative al reato di Autoriciclaggio

Il reato di Autoriciclaggio presuppone la commissione di un delitto non colposo (delitto base) e punisce la condotta di chi impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A differenza di quanto avviene per il reato di riciclaggio quindi, ove ad essere punibile è un soggetto diverso dall'autore del delitto base da cui provengono i proventi illeciti, nell'auto-riciclaggio ad essere punibile è colui che occulta direttamente i proventi del delitto base dallo stesso commesso.

Sotto questo profilo, le aree ritenute più significativamente a rischio risultano essere le seguenti:

- a) gestione delle transazioni finanziarie.

3.6. Le aree a rischio relative ai reati ambientali

Le aree ritenute più significativamente a rischio, con particolare riferimento ai reati commessi con violazione di norme a tutela dell'ambiente, risultano essere le seguenti:

- a) selezione, qualifica e monitoraggio dei Terzi Fornitori con i quali i consorzi Erion stipulano direttamente un contratto di servizi;
- b) controllo dell'operato di Interzero, fornitore a cui i consorzi Erion hanno affidato il servizio di gestione integrata del back office operativo verso i Terzi Fornitori, di messa a disposizione di tali Terzi Fornitori del sistema informativo attraverso il quale poter rendicontare i servizi effettuati e di compilazione o verifica della documentazione prevista dalla normativa per l'intermediazione dei rifiuti (FIR, Registro di Carico e Scarico, MUD) e che, per alcuni flussi di rifiuti, svolge anche il ruolo di main contractor per i servizi di trasporto e di trattamento, gestendo a sua volta i rapporti con i Terzi Fornitori a cui sono affidate le attività operative.

La funzione di ECO, infatti, si pone a monte delle attività con possibile impatto ambientale, che non vengono svolte direttamente dalla Società né dai soci consorziati, ma gestite attraverso società qualificate, che operano con propria organizzazione di mezzi e di persone.

3.7. Le aree a rischio relative ai reati contro la personalità individuale

Dall'analisi dell'operatività di ECO emerge che, allo stato, non sussistono attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quinquies del d.lgs. 231/2001, con la sola eccezione del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato)" ex art. 603 bis c.p. per il quale l'attività a rischio è quella relativa alla:

- a) gestione ed assunzione del personale;
- b) salute e sicurezza sul lavoro.

3.8. Le aree a rischio relative ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali di Erion ha consentito di individuare l'attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo

25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito vengono indicate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

- c) contabilità generale;
- d) gestione dei rapporti con soggetti privati in relazione all'esercizio dell'attività tipica della Società (ad esempio: consorziati, fornitori, consulenti, sindaci, revisori, etc.);
- e) gestione delle transazioni commerciali/finanziarie.

4. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta a cui amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché collaboratori esterni e partner devono conformarsi all'interno delle aree a rischio indicate nel precedente capitolo sono i seguenti:

- a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati (cfr. Cap. 1);
- b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non integrino di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra menzionate, potrebbero potenzialmente diventarlo;
- c) astenersi dal porre in essere comportamenti in conflitto di interesse con la Società;
- d) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle scritture contabili, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e/o alle autorità competenti una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine, è fatto in particolare divieto di:

- (i)* predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (ii)* omettere di comunicare dati e informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - (iii)* commettere qualsiasi violazione della normativa tributaria/fiscale;
- e) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività della Società e agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

A tal fine, è fatto divieto di:

- (i) restituire contributi ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - (ii) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - (iii) procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;
 - (iv) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- f) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione societaria previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
- A tal fine, è fatto divieto di:
- (i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione consortile da parte del Collegio Sindacale;
 - (ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- g) astenersi dal promettere o effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- h) astenersi dal distribuire omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività societaria. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani e non, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. I regali offerti, ad eccezione di quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;
- i) astenersi dall'accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di pubblici funzionari o a dirigenti di società acquirenti di beni o servizi forniti dalla Società, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società, o ad omettere o ritardare un atto d'ufficio;
- j) osservare la massima correttezza e trasparenza nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i suoi incaricati (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) e nei rapporti con tutti i partner commerciali.
- In ordine a tale punto è fatto in particolare divieto di:
- (i) presentare o utilizzare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute;
 - (ii) destinare contributi pubblici, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate ottenuti dalla Società, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
 - (iii) indurre i pubblici funzionari in errore con artifici o raggiri, ovvero con qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere,

omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze che si ha il dovere di fare conoscere;

- k) astenersi dal promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, consulenze, opportunità commerciali o di impiego, od altre utilità a soggetti terzi (ad es. sindaci, revisori, liquidatori, consulenti, dirigenti o dipendenti di soci o potenziali tali, o fornitori, società acquirenti di beni o servizi, etc.) o a persone fisiche o giuridiche agli stessi collegate, volto ad influenzarne illecitamente le decisioni o da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito vantaggio;
- l) astenersi dall'offrire, promettere o effettuare pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un soggetto pubblico, si facciano dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita nei confronti del soggetto pubblico, ovvero come prezzo per remunerare il soggetto pubblico per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto d'ufficio;
- m) astenersi dal riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- n) osservare e far osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- o) rispettare la dignità del lavoro e dei lavoratori, contro ogni forma di sfruttamento del lavoro o, comunque, violazione delle norme a tutela del lavoro;
- p) rispettare ed assicurarsi che tutti gli operatori logistici e di trattamento dei rifiuti rispettino le norme di legge e regolamentari a tutela dell'ambiente, nonché rispettare le procedure aziendali interne a tal fine adottate.

A tal fine è fatto espresso divieto di:

- (i) intraprendere o proseguire qualsiasi attività con impatto ambientale, senza le autorizzazioni e/o certificazioni prescritte dalla legge, o in violazione della stessa;
 - (ii) affidare il trasporto, la custodia e/o il trattamento dei rifiuti ad operatori che non abbiano le autorizzazioni e certificazioni normativamente richieste o che, comunque, non offrano garanzie circa lo scrupoloso rispetto di tutta la normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
 - (iii) intrattenere rapporti giuridici di qualsiasi tipo con persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali si abbia fondato motivo di ritenere che possano essere collegati con la criminalità organizzata o comunque coinvolti nel traffico illecito di rifiuti o in altri reati ambientali;
- q) collaborare con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria e con qualsivoglia altro organo inquirente/ispettivo/di vigilanza, fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste dai medesimi in maniera completa, adeguata e tempestiva. È tassativamente vietato tenere comportamenti che possano in qualunque modo ostacolare il regolare funzionamento della giustizia penale, civile o amministrativa. In ordine a tale punto, è fatto particolare divieto di

rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e/o a qualsivoglia altro organo inquirente/ispettivo/di vigilanza o tenere comportamenti (ad es. caratterizzati da violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità) che possano indurre altri a rendere dichiarazioni non veritiere o mendaci nell’interesse o a vantaggio della Società;

r) operare con fornitori, consulenti e collaboratori esterni che abbiano caratteristiche di professionalità e competenza idonee all’incarico assegnato e che condividano i principi etici della Società.

A tal fine, è fatto in particolare obbligo di:

(i) osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori, i consulenti e i collaboratori esterni;

(ii) astenersi dal riconoscere compensi in favore dei fornitori, consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo ed all’oggetto di incarico da svolgere;

s) osservare le cautele e le procedure interne volte a prevenire il pericolo di un coinvolgimento della Società, in qualsiasi forma, nelle attività di organizzazioni criminali, nazionali o internazionali, a qualsiasi fine costituite. In particolare, è fatto divieto di instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con persone fisiche o giuridiche, che partecipino in qualsiasi forma ad organizzazioni criminali, nazionali o internazionali;

t) osservare la massima trasparenza nelle transazioni finanziarie, garantendo che ognuna di esse sia tracciabile, giustificata e documentata ed avvenga nel rispetto di tutta la normativa, anche fiscale, applicabile;

u) rispettare le norme sulla limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore, nonché sul divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

v) astenersi dall’impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da concretamente ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;

w) osservare il Codice Etico e le procedure aziendali e, nel caso in cui non sia possibile osservare le procedure, è fatto preventivo obbligo di: (i) illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza; (ii) informare il proprio responsabile di unità oppure il Consiglio di Amministrazione e, sempre e comunque, l’Organismo di Vigilanza;

x) rispettare tutta la normativa vigente (ivi compresa quella giuslavoristica relativa all’impiego di lavoratori comunitari o extracomunitari ed all’immigrazione clandestina) e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati;

y) garantire la riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, nonché la tutela dei segnalanti da atti di ritorsione o discriminazione in ragione delle segnalazioni effettuate in buona fede;

z) astenersi da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

ECO condanna qualsiasi condotta da chiunque per suo conto posta in essere:

1. consistente nel promettere ed offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o a soggetti terzi privati, da cui possa conseguirne per la Società un interesse e/o vantaggio, l'omissione e/o un ritardo di un atto d'ufficio;
2. volta ad alterare la correttezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e ai sindaci. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti predetti; in ordine a tale punto è fatto in particolare divieto di: (I) porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente a fini illeciti; (II) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
3. volta ad alterare la correttezza, la completezza e la veridicità dei dati e delle informazioni fornite agli organi inquirenti o di vigilanza e più in generale alla Pubblica Amministrazione;
4. che comporti la violazione delle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, la legislazione ambientale, quella giuslavoristica e/o qualsivoglia altra disposizione normativa, inclusa o meno tra i reati presupposto di applicazione della responsabilità di cui al Decreto;
5. volta a impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo, in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, onde commettere il reato di autoriciclaggio;
6. che consista in discriminazione e molestia fondata su motivi illegittimi quali: razza, colore della pelle, religione, nazionalità, sesso, età, disabilità, stato civile, orientamento sessuale, appartenenza a categorie protette in base alle leggi applicabili. È altresì vietata la propaganda, l'istigazione, l'incitamento e la diffusione di idee xenofobe e/o razziali e/o fondate, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah, o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
7. che consista in qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Caratteristiche e struttura dell'Organismo di Vigilanza di Erion Compliance Organization

L'art. 6, lettera b) del D.lgs. 231/2001 pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto stesso, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento.

Detto Organismo, conformemente alle Linee Guida di Confindustria e all'elaborazione di giurisprudenza e dottrina, dovrebbe pertanto essere un organismo interno all'Ente, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dello stesso, in particolare dotato dei seguenti requisiti:

- a) **l'autonomia ed indipendenza:** come chiarito nelle Linee Guida di Confindustria la posizione dell'Organismo di Vigilanza nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque organismo dell'Ente" ivi compreso l'organo dirigente;
- b) **la professionalità:** a tal fine i componenti del suddetto Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale e, quando necessario, proporre i necessari aggiornamenti del Modello;
- c) **la continuità d'azione:** mediante una struttura dedicata ad una costante vigilanza sul rispetto del Modello, in grado di verificare costantemente l'effettività ed efficacia del Modello e provvedere al suo continuo aggiornamento. Tale struttura dovrà essere caratterizzata da una limitata revocabilità e limitata rinnovabilità. La durata della carica inoltre deve essere sufficientemente lunga da consentire un esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con il vertice da cui potrebbero scaturire situazioni di condizionamento.

ECO ha deciso di istituire un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale composto da due membri, di cui uno esterno alla società, cui è affidato il ruolo di Presidente. Per garantire l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, nel caso di disaccordo tra i due membri, il Presidente avrà il doppio voto. Nel caso di membri interni alla società, gli stessi non debbono rivestire ruoli operativi e/o che ne possano pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza.

I soggetti che assumono il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza della Società devono:

- adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché continuità d'azione, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'intero Organismo di Vigilanza potrà recedere dall'incarico in ogni momento, mediante preavviso di almeno due mesi, senza dover addurre alcuna motivazione.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia all'altro (o agli altri, in caso di maggior numero) componente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza a sua volta informa tempestivamente sia il Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, sia il Presidente del Collegio Sindacale.

La rinuncia ha effetto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione all'altro membro dell'Organismo di Vigilanza, onde consentire al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sostituzione del membro rinunciataro.

In caso di rinuncia del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta - fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza medesimo - dal componente rimanente (o in caso di più membri dal componente più anziano).

Si precisa che non possono ricoprire il ruolo di Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono dal loro incarico:

- gli amministratori della Società, il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci, degli eventuali revisori incaricati, nonché di soggetti apicali della Società;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c., ovvero: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con una sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna (anche non definitiva) o sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cd. patteggiamento o equivalente), o nei cui confronti è stato emesso decreto penale di condanna, in Italia o all'Estero, per aver commesso uno o più reati previsti dal Decreto o altri reati che possono incidere sull'onorabilità professionale richiesta per l'incarico;

- coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, fatto salvo il caso in cui nella sentenza sia stata esclusa la responsabilità di tali soggetti e sia stata riconosciuta la validità dei Modelli, ovvero salva l'ipotesi che la sanzione si riferisca a reati presupposto avvenuti precedentemente alla nomina;
- coloro che siano sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- coloro che si trovino in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicarne l'indipendenza;
- coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione (nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV) di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2001;
- coloro che abbiano prestato fideiussione o altra garanzia in favore di uno degli amministratori della Società (o di loro stretti familiari), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti patrimoniali estranei all'incarico conferito.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

In ogni caso, il componente dell'Organismo ha l'obbligo, nell'ambito delle proprie funzioni e in particolare nell'ambito delle delibere di competenza, di astenersi nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di informarne il Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che assumerà il ruolo di Organismo di Vigilanza dovrà autocertificare di non trovarsi in nessuna delle circostanze sopra indicate, impegnandosi espressamente a comunicare al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche al contenuto di tale dichiarazione, non appena si dovessero verificare.

La perdita dei requisiti dell'OdV suddetti ovvero l'avveramento di una o più delle sopra indicate condizioni di ineleggibilità costituisce motivo di decadenza automatica dalla carica. Qualora si verifichi una di tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione, informato il Collegio Sindacale, provvede, senza indugio, alla dichiarazione di intervenuta decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV e alla sua sostituzione.

La revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che decide all'unanimità, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Organismo in assenza di giustificato motivo, nonché la violazione degli obblighi di riservatezza posti a carico di ciascun componente dell'Organismo;
- costituisce, inoltre, giusta causa di sospensione e/o revoca dall'incarico di componente dell'Organismo, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, anche il mero coinvolgimento di un componente in un procedimento penale o in un procedimento disciplinare.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di sospensione o revoca di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, così come in ogni altra ipotesi in cui per qualunque motivo venga meno la composizione dell'Organismo di Vigilanza sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni per ristabilire, nel minor tempo possibile, la piena collegialità dell'Organismo di Vigilanza stesso, che in ogni caso e salvo decisione contraria del medesimo Consiglio di Amministrazione, conserverà le proprie funzioni e prerogative nella composizione ridotta per un periodo di sei mesi. Decorso detto termine, l'Organismo di Vigilanza si riterrà decaduto.

L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed interagisce con il Collegio Sindacale.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche oltre che per richiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri tra il Consiglio di Amministrazione e l'Organismo di Vigilanza dovranno essere verbalizzati ed una copia dei verbali dovrà essere custodita dall'Organismo di Vigilanza nonché dall'organo con il quale volta per volta l'Organismo di Vigilanza si sia incontrato.

Al riguardo si precisa che:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o funzione sociale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo;
- l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- l'Organismo di Vigilanza, per l'esecuzione delle sue attività, può avvalersi delle prestazioni di collaboratori anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto. Ai collaboratori è richiesto il rispetto dell'obbligo di diligenza previsto per il soggetto che ricopre il ruolo di Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione di ECO si riserva di stabilire per l'intera durata della carica il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza compete, inoltre, il rimborso delle spese vive e documentate sostenute nell'espletamento dell'incarico.

5.2. Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si recherà presso la Società per svolgere il proprio incarico ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Alle riunioni organizzate dall'Organismo di Vigilanza possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, Amministratori, Direttori, Dirigenti, Responsabili di funzioni aziendali, nonché Consulenti esterni qualora la loro presenza sia necessaria all'espletamento dell'attività.

5.3. Funzioni, poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e, quindi, di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza

del Modello organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
- b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato, ivi compresa l'integrazione e l'ampliamento delle aree a rischio inizialmente individuate, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - i. significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - ii. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività societaria;
 - iii. modifiche normative;
- d) segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) verifica sull'efficacia delle procedure di segnalazioni di illeciti o violazione del Modello adottate dalla Società a garanzia della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dello stesso da atti ritorsivi e discriminatori.

Al fine di efficacemente attendere alle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- richiedere alle funzioni in cui è suddivisa la Società informazioni e documentazione in merito alle operazioni ed agli atti compiuti nelle aree a rischio di commissione dei reati. L'Organismo di Vigilanza ha diritto di libero accesso presso tutte le strutture e funzioni aziendali, nessuna esclusa, e senza necessità di alcun consenso preventivo o preavviso, onde poter ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle aree a rischio di commissione dei reati;
- compiere indagini conoscitive al fine di individuare e/o aggiornare le "aree a rischio" di commissione dei reati;
- promuovere e/o sviluppare di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, idonee iniziative per la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- fornire chiarimenti ed istruzioni per l'osservanza del presente Modello;
- consultarsi con altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni al fine di garantire l'efficacia del Modello;

- raccogliere, elaborare e custodire le informazioni relative al Modello;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche e/o gli aggiornamenti da apportare al presente Modello;
- disporre delle risorse (anche economiche) opportune per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del Modello.

Nello svolgimento della propria attività l'Organismo di Vigilanza si coordina con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti relativi al Modello.

Le attività dell'Organo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura o funzione aziendale, fermo restando il diritto-dovere del Consiglio di Amministrazione di svolgere una attività di supervisione sull'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività, potrà avvalersi, sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture o funzioni della Società ovvero di consulenti esterni che ritenga necessari.

5.4. Canali di informazione verso l'ODV e tutela del segnalante (Whistleblowing)

Il Decreto prevede altresì specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza a carico di tutti gli appartenenti alla Società, che sono tenuti a segnalare qualsiasi situazione a rischio di reato.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- a) delle segnalazioni e/o notizie relative alla violazione del Modello;
- b) dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei reati e comunque la violazione del Modello;
- c) dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari avviati/adottati a seguito della violazione del Modello e delle eventuali sanzioni comminate;
- d) di ogni proposta di modifica del presente Modello;
- e) di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei reati e comunque l'efficace funzionamento del presente Modello;
- f) del sistema delle deleghe/procure e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- g) dei contenziosi in corso qualora gli stessi possano avere qualche implicazione con il Modello ed il suo rispetto.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 30 novembre 2017 n. 179 (c.d. Legge sul Whistleblowing), l'art. 6 D. Lgs. 231/01 è stato integrato con i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, in forza dei quali il Modello deve prevedere:

- a) uno o più canali informativi che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti che collaborano con essi di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazione del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto e la nullità di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, passibili di denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro, tranne nel caso di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate; in particolare, la Legge sul Whistleblowing prevede che debbano considerarsi nulli: i) il licenziamento ritorsivo o discriminatorio dell'autore di segnalazioni di illeciti o di violazioni del modello; ii) il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché iii) qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di ottemperare al disposto della normativa a tutela del segnalante, ECO ha introdotto i seguenti canali informativi verso l'ODV, a cui potranno eventualmente aggiungersene altri qualora ritenuto opportuno.

1) INFORMAZIONI: per quanto riguarda il flusso informativo verso l'ODV avente per oggetto le informazioni che non necessitano di particolari presidi a tutela della riservatezza del mittente, in quanto non costituiscono segnalazione di condotte illecite a tutela dell'integrità di ECO (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: le informazioni relative ai contenziosi in corso, alle modifiche del sistema di deleghe e procure, o ad ogni altro cambiamento nell'organizzazione della Società; etc.), il canale di comunicazione che potrà essere utilizzato è quello della comunicazione via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica riferibile all'Organismo di Vigilanza:

m.palladino@rucellaieraffaelli.it

oppure tramite posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza presso:

Avv. Maddalena Palladino

Via Monte Napoleone, 18
20121 Milano
Fax: 02.783524

2) **SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING:** Per quanto riguarda invece il flusso informativo verso l'ODV avente per oggetto segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità della Società (di seguito "Segnalazioni"), a tutela della riservatezza del segnalante, dette segnalazioni dovranno necessariamente essere effettuate sempre mediante comunicazione e-mail al predetto indirizzo personale dell'Organismo di Vigilanza oppure tramite posta ordinaria indirizzata sempre all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza, ma da inviarsi esclusivamente dal proprio indirizzo di posta elettronica personale (rigorosamente non quello aziendale).

A tutela sia del segnalante che del segnalato, le Segnalazioni dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla normativa sul Whistleblowing, ovvero essere:

- a) circostanziate;
- b) rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- c) fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tal fine ECO ha predisposto un apposito Form contenente tutte le informazioni che dovranno essere riportate nelle Segnalazioni (MD231001 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing)).

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, durante l'intero processo di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ECO o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Fermo restando quanto sopra l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo tuttavia non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere prontamente informato di qualsiasi notizia utile e rilevante alla prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01; restano salvi gli obblighi di legge.

Ogni "informazione" o "segnalazione" deve essere conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, con modalità idonea a garantire la riservatezza del segnalante. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza esclusivamente previa autorizzazione dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce dell'attività svolta, dell'attuazione del Modello oltre che di eventuali situazioni di criticità che siano emerse, nelle seguenti modalità:

- i. in modo continuativo direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai Direttori Generali;
- ii. mediante la trasmissione di un report scritto con periodicità annuale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

6. PROCEDURE

6.1. Procedure per la prevenzione della commissione di reati previsti dal Decreto

Al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto nelle aree a rischio individuate, garantendo efficacia e concretezza al Modello organizzativo adottato, ECO ha predisposto ed adottato un insieme di procedure ed istruzioni operative a cui tutti dipendenti della Società devono scrupolosamente adeguarsi nello svolgimento della propria attività nelle aree a rischio individuate. I predetti documenti sono coerenti con il Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, nonché con i “Principi generali di condotta all’interno delle aree a rischio” di cui al capitolo 4 del presente Modello, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

Sono da considerarsi parte integrante del presente Modello le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati presupposto di applicazione del D.Lgs. 231/01 che, in una logica di integrazione tra i modelli, sono contenute nel Sistema Qualità e Ambiente di Erion, tra cui si segnalano in particolare:

- PRAMM001 - Contabilità e bilancio;
- PRAMM002 – Recupero crediti;
- IOAMM001 – Istruzioni per trasferite e rimborsi spese;
- IOGER001 - Verifiche, informazioni e formazione per il personale e i collaboratori;
- PRERG001 – Erogazione dei servizi;
- PRERG004 – Gestione dei fornitori di servizi di supporto e degli incarichi professionali;
- PRERG005 – Gestione dei fornitori di servizi ambientali;
- PRGER001 – Gestione delle risorse umane.

6.2. Presidi e organizzazione per la gestione dell’emergenza Covid-19

Per far fronte allo stato di emergenza scaturito dalla diffusione del Covid-19, Erion ha dato avvio al processo per l’adeguamento e costante aggiornamento del proprio sistema di gestione in ambito di salute e sicurezza del lavoro rispetto alle disposizioni normative ed ai protocolli di volta in volta emanati dalle autorità competenti, implementando tutti i presidi e le misure ritenute necessarie per il contenimento della pandemia.

Per esigenze di sintesi, si recepiscono nel presente Modello tutte le comunicazioni, istruzioni, protocolli emanati da Erion per regolamentare le attività aziendali alla luce della diffusione della pandemia, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente Modello.

7. SANZIONI DISCIPLINARI

ECO ha predisposto un adeguato Sistema Sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Modello (ivi comprese quelle previste dal Codice Etico e di Comportamento e nelle procedure interne) al fine di garantirne l'osservanza, coerente con il Codice disciplinare previsto dal vigente CCNL applicato e nel rispetto delle procedure in esso previste.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di un eventuale procedimento penale/civile.

In caso di accertamento di violazioni, l'Organismo di Vigilanza comunica le stesse al responsabile delle risorse umane, affinché venga promosso un procedimento disciplinare e, ricorrendone i presupposti, vengano adottate sanzioni commisurate alla gravità della violazione.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle infrazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento o grado di imprudenza, negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- rilevanza degli obblighi violati;
- gravità del pericolo creato;
- entità del danno eventualmente creato alla Società dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni;
- posizione funzionale e livello di responsabilità ed autonomia dei soggetti coinvolti nei fatti costituenti l'infrazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- eventuale reiterazione nel compimento del medesimo fatto nell'ambito del biennio precedente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti, oltre che in ossequio ai principi di proporzionalità e del contraddittorio.

È fatta salva la prerogativa di ECO di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Destinatari e dei Soggetti Terzi sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

7.1. Sanzioni per i dipendenti (esclusi i dirigenti)

Le violazioni da parte dei dipendenti delle previsioni del presente Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatte salve comunque eventuali responsabilità personali di natura civile o penale.

Le sanzioni irrogabili a seguito della violazione del presente Modello rientrano tra quelle previste dal vigente CCNL e verranno applicate in conformità alle procedure previste dall'art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL.

In particolare, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale o scritta: il lavoratore che con negligenza commetta la violazione di regole o procedure interne adottate in attuazione del Modello (ad es. omissione di comunicazione o false comunicazioni all'Organismo di Vigilanza, ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento della multa non superiore a due ore di retribuzione oraria o, nei casi più gravi o di recidiva, della sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o della sospensione dalla retribuzione: il lavoratore che con negligenza commetta più violazioni del Modello o del Codice Etico e di Condotta o adotti nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- incorre nel provvedimento del licenziamento: il lavoratore che nel violare il Modello o il Codice Etico e di Condotta o nel non conformarsi alle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla società o la esponga ad una situazione soggettiva di pericolo e il lavoratore che, intenzionalmente o con grave negligenza, adotti comportamenti in grave violazione del Modello e diretti in modo

univoco al compimento di un reato, o situazione ancor più grave, di uno dei reati previsti dal Decreto.

Ove i dipendenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione più grave della multa comporterà la revoca automatica della procura stessa.

Resta in ogni caso inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della normativa pattizia in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa, se richiesta;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione, del tempo e del luogo di infrazione e con precisazione della norma contrattuale e/o legale che si presume essere stata violata;
- il provvedimento disciplinare non potrà essere comminato prima di cinque giorni dalla ricezione della contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le proprie difese e giustificazioni verbalmente o per iscritto o richiedere di essere sentito a difesa, con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Se il provvedimento non verrà successivamente emanato entro le tempistiche indicate nel CCNL applicabile, tali giustificazioni/deduzioni si riterranno accolte. Diversamente, la comminazione del provvedimento sarà motivata e comunicata per iscritto;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, fermo restando il diritto alla retribuzione per il periodo considerato.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La reiterazione anche non specifica di infrazioni che comportino richiamo verbale, richiamo scritto, multa, determina l'applicazione del provvedimento immediatamente più grave.

I principi della tempestività e della immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'OdV) e la gestione e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, che agisce con il supporto del responsabile delle risorse umane, sentito il parere

dell'Organismo di Vigilanza ed il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere tempestivamente comunicato all'OdV, fin dal momento della contestazione disciplinare, per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.2. Misure nei confronti dei dirigenti

Il rispetto, da parte dei dirigenti della Società, delle disposizioni e dei principi di controllo e di comportamento previsti dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Società.

In caso di accertata adozione, da parte di un dirigente, di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, o qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello, la Società valuterà i provvedimenti più idonei in ragione della gravità della condotta del dirigente, ivi inclusa la risoluzione del rapporto di lavoro.

Ove il dirigente sia munito di procure con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare espulsiva comporterà anche la revoca della procura stessa.

Il potere di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti e di irrogare le sanzioni è esercitato dal Consiglio di Amministrazione, che agisce con il supporto del responsabile delle risorse umane, nel rispetto delle disposizioni di legge, del CCNL e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico. Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere tempestivamente comunicato all'OdV, fin dal momento della contestazione disciplinare, per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

7.3. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale

In caso di accertata violazione, da parte di uno o più amministratori, delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello e, in particolare, nell'ipotesi di accertata commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto dal quale possa discendere la responsabilità amministrativa della Società, l'OdV informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci è, inoltre, obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori.

In tale contesto, l'Assemblea valuterà nel concreto le misure da adottare nei confronti degli Amministratori in conformità allo Statuto societario, deliberando a maggioranza assoluta dei presenti, esclusi gli Amministratori soggetti a procedura ove essi rivestano, altresì, la carica di socio.

In caso di violazione delle prescrizioni del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà immediatamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale medesimo; qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, proporrà all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incombenzi previsti dalla legge.

7.4. Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali o commerciali

La violazione da parte di *partners* commerciali, consulenti, intermediari e collaboratori esterni occasionali e continuativi - come ad esempio i lavoratori interinali e gli stagisti ovvero altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società - delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico agli stessi applicabili ovvero l'eventuale commissione, da parte dei medesimi, dei reati-presupposto contemplati dal D. Lgs. n. 231/01, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali previste dai relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico, possono prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte dei suddetti soggetti di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello la cui responsabilità ricadrebbe sulla Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la sospensione ovvero la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti.

7.5. Conseguenze e sanzioni per il caso di violazioni alla normativa a tutela degli autori di segnalazioni (Whistleblowing) o per il caso di segnalazioni con dolo o colpa grave

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 devono considerarsi nulli:

- **il licenziamento ritorsivo o discriminatorio** dell'autore di segnalazioni di illeciti o di violazioni del modello;
- **il mutamento di mansioni** ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra **misura ritorsiva o discriminatoria** adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

I soggetti responsabili di violazioni delle misure di tutela del segnalante saranno passibili di sanzioni disciplinari. In particolare incorre nel provvedimento della multa non superiore a due ore di retribuzione oraria o, nei casi più gravi o di recidiva, della sospensione dal lavoro sino ad un massimo di tre giorni o della sospensione dalla retribuzione: il lavoratore che abbia effettuato segnalazioni di condotte illecite ai fini dell'integrità dell'ente (c.d. "whistleblowing"), poi rivelatesi infondate, che non fossero circostanziate, rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto, precisi e concordanti. Inoltre, incorre in tale provvedimento il lavoratore che, non in ragione delle funzioni svolte, violi la riservatezza dell'identità del segnalante di condotte illecite ai fini dell'integrità dell'ente (c.d. "whistleblowing") e/o riveli il contenuto della segnalazione di cui sia venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-*bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. L'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni poi rivelatesi infondate rende l'autore passibile della sanzione disciplinare del licenziamento. Incorre in tale provvedimento anche il lavoratore che violi la riservatezza dell'identità del segnalante di condotte illecite ai fini dell'integrità dell'ente (c.d. "whistleblowing"), le misure di tutela previste a tutela del segnalante e/o riveli il contenuto della segnalazione di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Sempre in tale provvedimento incorre il lavoratore che ponga in essere atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante di condotte illecite ai fini dell'integrità dell'ente (c.d. "whistleblowing") per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione quali, ad esempio: risolvere il rapporto di lavoro, discriminarlo nell'assegnazione di

qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari o recargli altrimenti pregiudizio a causa della segnalazione. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per la Società.